

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

(GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 570/2005 della Commissione del 14 aprile 2005	L 97	13	15.4.2005



REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 71, paragrafo 2, l'articolo 143 *ter*, paragrafo 3 e l'articolo 145, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all'articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all'allegato VIII dello stesso regolamento.
- (2) Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento.
- (3) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (4) Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI di tale regolamento.
- (5) A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.
- (6) Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato IV del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.
4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2005 di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle indicate nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Gli Stati membri che optano per l'attuazione a livello regionale, di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

«ALLEGATO VIII

MASSIMALI NAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 41

(migliaia di euro)

	2005	2006	2007, 2008 e 2009	2010 e successivi
Belgio	411 053	530 573	530 053	530 053
Danimarca	943 369	996 165	996 000	996 000
Germania	5 148 003	5 492 201	5 492 000	5 496 000
Grecia	838 289	1 701 289	1 723 289	1 761 289
Spagna	3 266 092	4 065 063	4 263 063	4 275 063
Francia	7 199 000	7 231 000	8 091 000	8 099 000
Irlanda	1 260 142	1 322 305	1 322 080	1 322 080
Italia	2 539 000	3 464 517	3 464 000	3 497 000
Lussemburgo	33 414	36 602	37 051	37 051
Paesi Bassi	386 586	386 586	779 586	779 586
Austria	613 000	614 000	712 000	712 000
Portogallo	452 000	493 000	559 000	561 000
Finlandia	467 000	467 000	552 000	552 000
Svezia	637 388	650 108	729 000	729 000
Regno Unito	3 697 528	3 870 420	3 870 473	3 870 473»

▼B

ALLEGATO II

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI DA 65 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003**

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

	Belgio		Danimar- ca	Germania	Italia	Austria	Portogal- lo	Svezia	Regno Unito
		Fiandre							Scozia
Premio per vacca nutrice	77 565					70 578	79 031		
Premio suppl. per vacca nutrice	19 389					99	9 503		
Premio speciale per bovini			33 085					37 446	
Premio all'abbattimento, animali adulti						17 348	8 657		
Premio all'abbattimento, vitelli		6 384				5 085	946		
Premio per pecora e per capra			855				21 892		
Premio supplementare per pecora e per capra							7 184		
Luppolo				2 277		27			
Articolo 69								2 869	
Articolo 69, seminativi					142 491		1 885		
Articolo 69, riso							150		
Articolo 69, carni bovine					28 674		1 684		29 800
Articolo 69, ovini e caprini					8 665		616		

▼B

ALLEGATO III

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003**

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

	Belgio	Italia	Portogallo
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)			
Aiuto alla produzione per le sementi	1 397 (*)	13 321	272
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)			
Pagamenti per i seminativi			1 871

(*) Gli aiuti per il *Triticum spelta* L. (100 %) e per il *Linum usitatissimum* L. (lino tessile) (100 %) sono esclusi dal regime di pagamento unico.

▼ **M1***ALLEGATO IV***MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003****Anno civile 2005***(migliaia di EUR)*

	Grecia	Finlandia	Francia (*)	Malta	Paesi Bassi	Slovenia	Spagna (*)
Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t	297 389	278 100	5 050 765	174	174 186	12 467	1 621 440
Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI							23
Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t		80 700					
Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)	179 500		62 828				171 822
Aiuto per i legumi da granella	2 100		1 331				60 518
Aiuto per i legumi da granella, POSEI							1
Aiuto per la produzione di sementi	1 400	2 900	16 581	29	10 400	35	10 347
Premio per vacca nutrice	25 700	9 300	733 137	26	10 900	5 183	279 830
Supplemento al premio per vacca nutrice	3 100	600	1 279	3		626	28 937
Premio speciale per i bovini	29 900	40 700	389 619	201	20 400	5 813	147 721
Premio all'abbattimento, animali adulti	8 000	27 600	253 119	144	62 200	3 867	142 954
Premio all'abbattimento, vitelli		100	79 472		40 300	538	602
Premio per l'estensivizzazione degli allevamenti bovini	17 600	16 780	260 795		900	5 360	153 486
Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine	3 800	6 100	90 586	19	23 900	889	31 699
Premio per pecora e per capra	180 300	1 200	136 021	53	13 800	520	366 997
Premio supplementare per pecora e per capra	63 200	400	40 391	18	300	178	111 589
Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine	8 800	100	7 026	3	700	26	18 655
Pagamenti ai produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)		2 400	11 250		21 800		
Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t)	15 400		10 827				67 991
Aiuto per superficie per il riso (102 EUR/t), dipartimenti francesi d'oltremare			3 053				
Aiuti alla produzione di foraggi essiccati	1 100	20	41 224		6 800		44 075

▼ M1*(migliaia di EUR)*

	Grecia	Finlandia	Francia (*)	Malta	Paesi Bassi	Slovenia	Spagna (*)
Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell'Egeo	1 000						
Aiuto per superficie per il luppolo			391			298	375

(*) Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.



ALLEGATO V

**MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO NEGLI STATI
MEMBRI O REGIONI**

Anno civile 2005

(migliaia di euro)

Stato membro e/o regione	
BELGIO ⁽³⁾ Fiandre Vallonia	306 318
DANIMARCA	909 429
GERMANIA ⁽³⁾ Baden-Württemberg Baviera Brandeburgo — Berlino Assia Bassa Sassonia — Brema Meclenburgo-Pomerania Renania Settentrionale-Vestfalia Renania Palatinato Saar Sassonia Sassonia-Anhalt Schleswig-Holstein — Amburgo Turingia	5 145 726
IRLANDA	1 260 142
ITALIA	2 345 849
LUSSEMBURGO	33 414
AUSTRIA	519 863
PORTOGALLO ⁽¹⁾ ⁽²⁾	302 562
SVEZIA ⁽³⁾ Regione 1 Regione 2 Regione 3 Regione 4 Regione 5	597 073
REGNO UNITO ⁽³⁾ Inghilterra 1 Inghilterra 2 Inghilterra 3 Scozia Galles Irlanda del Nord	3 667 728

⁽¹⁾ Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.

⁽²⁾ Detratto il trasferimento di 10 000 premi per vacca nutrice e premi supplementari per vacca nutrice alle Azzorre, come stabilito dall'articolo 147, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽³⁾ Da sostituirsi con i massimali regionali conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

▼B

ALLEGATO VI

**DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO
UNICO PER SUPERFICIE****Anno civile 2005***(migliaia di euro)*

Stato membro	
Repubblica ceca	249 296
Estonia	27 908
Ungheria	375 431
Lettonia	38 995
Lituania	104 346
Polonia	823 166
Slovacchia	106 959
Cipro	14 274